



## **STATUTO**

**Approvato dal Consiglio di Indirizzo nella seduta del  
21 novembre 2005**

**Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con  
provvedimento n.133737 del 7 dicembre 2005**

**Dicembre 2005**

## INDICE

### TITOLO I PRINCIPALI GENERALI

<i>Articolo 1</i>	<i>Denominazione, natura e sede</i>	<i>Pag.</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2</i>	<i>Finali</i>	<i>Pag.</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3</i>	<i>Modalità e strumenti per il perseguimento delle finalità statutarie</i>	<i>Pag.</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4</i>	<i>Composizione e gestione del patrimonio</i>	<i>Pag.</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 5</i>	<i>Destinazione del reddito</i>	<i>Pag.</i>	<i>4</i>

### TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

<i>Articolo 6</i>	<i>Organi della Fondazione</i>	<i>Pag.</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 7</i>	<i>Assemblea dei Soci: composizione</i>	<i>Pag.</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 8</i>	<i>Soci: requisiti</i>	<i>Pag.</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 9</i>	<i>Soci: verifica disponibilità nuove nomine</i>	<i>Pag.</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 10</i>	<i>Competenze dell'Assemblea</i>	<i>Pag.</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 11</i>	<i>Assemblea : presidenza e deliberazioni</i>	<i>Pag.</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 12</i>	<i>Collegio dei Proibiviri</i>	<i>Pag.</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 13</i>	<i>Consiglio di Indirizzo: composizione e requisiti dei componenti</i>	<i>Pag.</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 14</i>	<i>Consiglio di Indirizzo: procedure di nomina e durata</i>	<i>Pag.</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 15</i>	<i>Il Consiglio di Indirizzo: competenze</i>	<i>Pag.</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 16</i>	<i>Consiglio di Indirizzo : riunioni e deliberazioni</i>	<i>Pag.</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 17</i>	<i>Consiglio di Amministrazione: composizione, requisiti e durata</i>	<i>Pag.</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 18</i>	<i>Consiglio di Amministrazione : riunioni e deliberazioni</i>	<i>Pag.</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 19</i>	<i>Il Consiglio di Amministrazione : competenze</i>	<i>Pag.</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 20</i>	<i>Presidente</i>	<i>Pag.</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 21</i>	<i>Collegio dei Sindaci</i>	<i>Pag.</i>	<i>10</i>

### TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI

<i>Articolo 22</i>	<i>Indennità</i>	<i>Pag.</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 23</i>	<i>Incompatibilità</i>	<i>Pag.</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 24</i>	<i>Decadenza e sospensione</i>	<i>Pag.</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 25</i>	<i>Conflitto d' interessi</i>	<i>Pag.</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 26</i>	<i>Segretario Generale – Personale</i>	<i>Pag.</i>	<i>12</i>

### TITOLO IV – BILANCIO, DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE, LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

<i>Articolo 27</i>	<i>Bilancio</i>	<i>Pag.</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 28</i>	<i>Libri e scritture contabili</i>	<i>Pag.</i>	<i>12</i>

### TITOLO V SCIOGLIMENTO

<i>Articolo 29</i>	<i>Scioglimento degli organi , liquidazione e devoluzione del patrimonio</i>	<i>Pag.</i>	<i>13</i>
--------------------	--	-------------	-----------

### NORME TRANSITORIE

<i>Articolo 30</i>		<i>Pag.</i>	<i>13</i>
--------------------	--	-------------	-----------

# FONDAZIONE CARIVIT STATUTO

## TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

### Art.1 - Denominazione, natura e sede

1. L'Ente Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo, Ente a base associativa, denominato FONDAZIONE CARIVIT, trae origine dall'atto costitutivo del 1 settembre 1854 con il quale emeriti cittadini della Provincia di Viterbo in rappresentanza ed a tutela di tutta la Comunità, con illuminata e libera determinazione, decisero, a vantaggio della realtà socio-economica viterbese, di dar vita alla Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo.
2. Ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, l'Ente ha provveduto al conferimento dell'azienda bancaria cessando di svolgere le funzioni proprie dell'attività creditizia.
3. La Fondazione ha sede legale in Viterbo- Palazzo Brugiotti- ed ha durata illimitata.

### Art.2 – Finalità

1. La Fondazione è una persona giuridica privata, appartenente all'ordinamento civile, senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dalla legge del 23 dicembre 1998, n. 461 e dal D. Lgs. del 17 maggio 1999, n. 153 e successive modifiche.
2. La Fondazione, nella continuità delle finalità originarie, persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio di riferimento. Opera in via prevalente nei settori rilevanti ed eventualmente negli altri settori ammessi, scelti ogni triennio dai suoi Organi deliberanti in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti tempo per tempo, assicurando, singolarmente e nel loro insieme l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di Vigilanza.
3. Il territorio di riferimento della Fondazione è costituito dalla Provincia di Viterbo.

### Art.3 - Modalità e strumenti per il perseguimento delle finalità statutarie

1. Al fine di assicurare l'efficiente utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi la Fondazione determina indirizzi programmatici pluriennali e annuali di intervento nei settori rilevanti e nei settori ammessi.
2. Per assicurare inoltre trasparenza alla propria attività, adeguata motivazione delle scelte e la più ampia tutela possibile agli interessi perseguiti, la Fondazione determina, con regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo, le modalità e i criteri che presidono allo svolgimento dell'attività istituzionale con particolare riferimento alla individuazione ed alla selezione dei settori a maggior rilevanza sociale e dei progetti e delle iniziative da realizzare in conformità al piano programmatico pluriennale anche mediante la collaborazione di soggetti pubblici o privati.
3. Per il conseguimento dei propri scopi la Fondazione compie operazioni finanziarie, immobiliari, mobiliari e commerciali, nei limiti della legge e del presente statuto.
4. La Fondazione può esercitare, con contabilità separata, imprese la cui attività sia strumentale ai fini statutarie, esclusivamente nei settori rilevanti, scelti a norma dell'art. 15, comma 1 lettera f) del presente statuto, e detenere partecipazioni di controllo di enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese.
5. La Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo in enti e società anche diversi da quelli indicati nel comma precedente nel rispetto dei criteri previsti per la migliore gestione del patrimonio.
6. Non può esercitare direttamente l'impresa bancaria e funzioni creditizie, sotto qualsiasi forma.
7. L'acquisto e la cessione di azioni e dei relativi diritti di opzione deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.
8. E' esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni.
9. La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'art.15 della legge 11 agosto 1991, n.266.

### Art.4 - Composizione e gestione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione, costituito dai cespiti mobiliari e immobiliari esistenti alla data di approvazione del presente Statuto, si incrementa per effetto di:
  - a) accantonamenti a riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;

- b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;
  - c) accantonamenti e riserve facoltativi deliberati dal Consiglio d'Indirizzo, secondo i criteri previsti nel regolamento interno al fine di corrispondere alla esigenza della salvaguardia dell'integrità del patrimonio e\o alla stabilizzazione delle erogazioni per il migliore perseguimento degli scopi Statutari. Le relative deliberazioni saranno sottoposte alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza.
2. Le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria possono essere imputate a patrimonio nei limiti previsti dall'art. 9, comma 4, del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
  3. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
  4. Fermo l'obiettivo della conservazione del valore del patrimonio lo stesso viene amministrato secondo criteri di economicità, di efficienza, di sana e prudente gestione e di trasparenza, in modo da ottenerne un'adeguata redditività, anche attraverso la diversificazione degli investimenti, assicurando il collegamento funzionale con le sue finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio.
  5. La gestione del patrimonio investito in valori mobiliari può essere esercitata direttamente con modalità organizzative interne che assicurino la separazione dalle altre attività della Fondazione, o può essere affidata ad intermediari abilitati ai sensi della normativa vigente, secondo modalità, definite dal Consiglio di Indirizzo, nell'esclusivo interesse della Fondazione (art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 153/99).

#### **Art.5 – Destinazione del reddito**

- 1 La Fondazione destina il reddito, come definito dall'art. 8, comma 4, del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, secondo il seguente ordine:
  - a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;
  - b) oneri fiscali;
  - c) riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
  - d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, ai settori rilevanti scelti dal Consiglio di Indirizzo a norma dell'art. 15, comma 1, lettera f) del presente statuto;
  - e) altri settori ammessi scelti dal Consiglio di Indirizzo a norma dell'art. 15, comma 1, lettera f) ;
  - f) reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve previsti dallo statuto, dall'Autorità di Vigilanza o deliberati ai sensi del precedente art. 4, comma 1, lettera c);
  - g) erogazioni previste da specifiche norme di legge;
- 2 I componenti gli Organi statutari non possono essere destinatari ad alcun titolo di benefici economici o per servizi derivanti dall'attività della Fondazione , salvo nelle specifiche forme previste e disciplinate dal presente statuto e strettamente connesse all'esercizio delle proprie funzioni.

### **TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

#### **Art.6 - Organi della Fondazione**

1. Sono Organi della Fondazione:
  - a) l'Assemblea dei Soci;
  - b) il Collegio dei Probiviri;
  - c) il Consiglio di Indirizzo;
  - d) il Consiglio di Amministrazione;
  - e) il Presidente;
  - f) il Collegio dei Sindaci.

#### **Art.7 - Assemblea dei Soci: composizione**

1. Il numero massimo dei Soci è di 120.
2. N. 119 Soci sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Indirizzo oppure su proposta sottoscritta da almeno venticinque Soci che deve pervenire al Presidente della Fondazione entro il termine fissato in sede di convocazione dell'Assemblea. Uno dei Soci è designato dal Capitolo della Cattedrale di Viterbo secondo le procedure di cui al successivo art. 9.

3. L'Assemblea provvede alle nomine tenuto conto del parere del Collegio dei Probiviri, ai sensi dell'art. 12 comma 5 lettera a).
4. La qualità di Socio si acquista con il voto favorevole di due terzi dei votanti in Assemblea, purché rappresentino la metà più uno degli aventi diritto al voto; nel computo dei votanti non si tiene conto degli astenuti.
5. Sono nominati Soci coloro che riportano in ordine decrescente il maggior numero di voti.
6. Qualora più nominativi riportino un uguale numero di voti deve farsi luogo ad altra votazione di ballottaggio, anche nella stessa seduta, tra i nominativi medesimi.
7. I Soci non hanno diritti né sul patrimonio, né sugli utili della Fondazione.
8. I Soci durano in carica dieci anni e possono essere confermati per una sola volta.

#### **Art.8 - Soci: requisiti**

1. I candidati devono essere scelti tra persone di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili tra le persone più rappresentative nei campi della cultura, delle professioni, dell'economia civile e dell'impresa e che abbiano residenza o domicilio nella provincia di Viterbo o ne siano originari.
2. In particolare:
  - a) devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 144, e dal D.M. 11 novembre 1998, n. 468, e successive modificazioni;
  - b) non devono aver tenuto comportamenti repressibili sul piano etico;
  - c) non devono essere incorsi in una delle situazioni impeditive di cui dal D.M. 11 novembre 1998, n. 468, e successive modificazioni;
  - d) devono essere in possesso di titoli culturali o professionali e comprovate competenze ed esperienze attinenti ad almeno uno dei settori rilevanti in cui opera la Fondazione.
3. Non possono essere eletti Soci coloro i quali abbiano lite di carattere economico con la Fondazione o abbiano cagionato danni o perdite alla Fondazione stessa.
4. Non possono essere eletti Soci gli interdetti, gli inabilitati o i condannati a una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici.

#### **Art.9 - Soci: verifica disponibilità nuove nomine**

1. All'inizio di ogni anno, il Presidente accerta il numero dei posti disponibili ed invita il Consiglio di Indirizzo alla formulazione della proposta di cui all'art. 7 comma 2 ovvero, ricorrendone i presupposti, invita il Capitolo della Cattedrale di Viterbo a fare la designazione di sua competenza.

#### **Art.10 - Competenze dell'Assemblea**

1. L'Assemblea dei Soci:
  - a) determina le norme che regolano il proprio funzionamento;
  - b) nomina i Soci dell'Ente a norma dell'art.7;
  - c) elegge, anche tra i Soci, la metà dei componenti del Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 153/99;
  - d) nomina i componenti del Collegio dei Probiviri a norma dell'art. 12;
  - e) pronuncia la decadenza dalla qualità di Socio;
  - f) esprime pareri consultivi non vincolanti in materia di bilancio e su delibere di particolare rilievo, su richiesta del Consiglio di Indirizzo.

#### **Art.11 - Assemblea : presidenza e deliberazioni**

1. L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno un quarto dei Soci.
2. La Presidenza dell'Assemblea è assunta dal Presidente della Fondazione. In caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere anziano del Consiglio di Indirizzo di cui all'art. 16 comma 9.
3. Il Presidente è assistito dal Segretario Generale o da chi sia chiamato a farne le veci.
4. Il Presidente accerta il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, constata se questa sia regolarmente costituita, dirige e regola la discussione.
5. Il Presidente nomina tra gli intervenuti un Segretario dell'Assemblea e, se necessario, due scrutatori; questi ultimi accertano la regolarità delle votazioni e firmano, insieme con il Presidente e il Segretario Generale, il verbale dell'adunanza redatto e sottoscritto dal Segretario dell'Assemblea.

6. L'Assemblea può deliberare soltanto su argomenti posti all'ordine del giorno.
7. Le deliberazioni, salvo quanto diversamente disposto dalla legge o dallo Statuto, si prendono a maggioranza assoluta dei votanti; nel computo dei votanti si tiene conto delle schede bianche e non si tiene conto degli astenuti.
8. Le decisioni su persone debbono essere votate a scrutinio segreto a richiesta anche di un solo Socio. Nelle votazioni si intende approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

#### **Art. 12 – Collegio dei Probiviri**

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci eletti dall'Assemblea.
2. I Probiviri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e prestano il proprio ufficio senza percepire compensi.
3. La carica di probiviro è incompatibile con ogni altra carica ricoperta nell'Ente.
4. Il Collegio elegge, nel suo seno, il Presidente, il quale provvede alla convocazione del Collegio stesso e ne dirige i lavori.
5. Il Collegio dei Probiviri:
  - a) accerta i requisiti per la nomina a Socio in base alle proposte ed alla designazione formulate ai sensi dell'art. 7 comma 2. convalida la nomina a Socio previo accertamento dei requisiti ai sensi dell'art. 7 comma 3;
  - b) propone all'Assemblea la decadenza della qualità di Socio per sopraggiunta perdita dei requisiti;
  - c) delibera su eventuali controversie fra Soci in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente statuto.

#### **Art. 13 - Consiglio di Indirizzo: composizione e requisiti dei componenti**

1. Il Consiglio di Indirizzo è formato da quattordici componenti.
2. Tra di essi il Consiglio elegge a maggioranza assoluta dei componenti il Presidente della Fondazione.
3. I componenti del Consiglio di Indirizzo sono eletti per metà dall'Assemblea dei Soci e per metà designati da parte degli Enti di cui al successivo art. 14, secondo le previsioni dell'art. 4, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 153/99.
4. I candidati devono essere scelti tra persone che per professionalità, competenza ed esperienza, specie nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Almeno il cinquanta per cento degli stessi devono essere residenti da almeno tre anni nell'ambito della Provincia di Viterbo.
5. I componenti del Consiglio di Indirizzo debbono soddisfare i requisiti di cui all'art. 8.

#### **Art.14 - Consiglio di Indirizzo: procedure di nomina e durata**

1. I seguenti enti, espressivi della realtà locale, hanno il potere di designare sette componenti del Consiglio di Indirizzo secondo le rispettive specifiche indicazioni:
  - a) Università degli Studi della Tuscia: due docenti riferiti rispettivamente all'area delle discipline umanistiche e delle discipline scientifiche.
  - b) Soprintendenze competenti per territorio: Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio; Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Lazio; Soprintendenza archivistica per il Lazio: un esperto in discipline afferenti alla tutela, gestione e promozione dei beni ed attività culturali.
  - c) Amministrazione provinciale di Viterbo: un esperto in attività amministrative o in discipline proprie dell'economia civile.
  - d) Comune di Viterbo: un esperto in attività amministrative o in discipline proprie dell'economia civile.
  - e) Comune di Civita Castellana, Comune di Montefiascone, Comune di Tarquinia e Comune di Vetralla: un esperto in attività amministrative o in discipline proprie dell'economia civile.
  - f) Camera di Commercio di Viterbo: un esponente dell'economia o della finanza o dell'organizzazione aziendale.
2. Gli enti di cui alle lettere b) ed e) designano secondo un criterio di turnazione rispetto al succedersi delle singole consiliature dell'Ente e nell'ordine di precedenza indicato.
3. Al fine di conferire piena funzionalità al Consiglio di Indirizzo e assicurare la continuità del suo funzionamento, il Presidente della Fondazione almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato, provvede a chiedere le designazioni agli enti cui spettano. Analogamente il Presidente almeno trenta giorni prima

della scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo, ovvero tempestivamente nel caso di cessazione per causa diversa dalla scadenza del mandato provvede a convocare l'Assemblea dei Soci per la elezione dei componenti del Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera c). Le designazioni degli enti di cui al comma 1 debbono pervenire alla Fondazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Gli enti di cui al comma 1, lettere a), c), d) e f) se non procedono alle designazioni di propria competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'invito a designare, decadono dal potere di designazione, la quale verrà effettuata, su istanza della Fondazione, dal Prefetto della Provincia, assicurando la prevalenza di soggetti espressivi della realtà locale e di quanto previsto all'art. 13 comma 4.
5. Se gli enti di cui al comma 1, lettere b) ed e) non procedono alle designazioni di propria competenza entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'invito a designare, il diritto di designazione passerà all'Ente che segue nell'ordine rispettivamente indicato alle medesime lettere b) ed e) che provvederà su istanza della Fondazione secondo la medesima tempistica.
6. Se nessuno degli enti di cui al comma 1, lettere b) ed e) provvede alle rispettive designazioni entro i termini sopra indicati, le designazioni verranno effettuate, su istanza della Fondazione, dal Prefetto della Provincia assicurando la prevalenza di soggetti espressivi della realtà locale e di quanto previsto all'art. 13 comma 4.
7. Entro quindici giorni dalla ricezione delle nomine e delle designazioni, il Presidente richiede agli interessati, con lettera raccomandata, di produrre entro quindici giorni l'accettazione e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità ai sensi degli artt. 8 e 23.
8. Pervenute la documentazione e le accettazioni il Presidente della Fondazione convoca senza indugio la riunione per l'insediamento del nuovo Consiglio di Indirizzo.
9. Il Consiglio di Indirizzo nella sua prima seduta procede alla verifica della regolarità delle nomine e delle designazioni, dell'assenza di cause di ineleggibilità e d'incompatibilità e di conflitti d'interesse permanenti indicati nell'art. 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 153/99.
10. In ogni caso il Consiglio di Indirizzo può operare pienamente nelle proprie funzioni quando siano pervenute accettazioni da parte di almeno dodici componenti.
11. I Consiglieri esercitano la loro funzione, senza vincolo di mandato, nell'esclusivo interesse della Fondazione.
12. I Consiglieri durano in carica cinque anni e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio del quinquennio. Essi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

#### **Art.15- Il Consiglio di Indirizzo: competenze**

1. Il Consiglio di Indirizzo:
  - a) provvede alla verifica della regolarità delle nomine e delle designazioni, dell'assenza di cause di ineleggibilità e d'incompatibilità e di conflitti d'interesse permanenti indicati nell'art. 4, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 153/99;
  - b) elegge il Presidente della Fondazione;
  - c) nomina e revoca i componenti dell'organo di amministrazione e quello di controllo ; quest'ultimi non possono essere revocati se non per giusta causa
  - d) esercita l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli Organi di amministrazione e di controllo
  - e) approva il bilancio;
  - f) determina, ogni tre anni, con motivata deliberazione, in rapporto ai bisogni del territorio di riferimento, i settori rilevanti ed eventualmente altri settori d'intervento, da scegliere fra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c bis) del D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153;
  - g) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il piano programmatico pluriennale e il documento programmatico previsionale, indicando altresì le priorità e gli strumenti di intervento, e verifica la loro puntuale attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
  - h) approva e modifica lo statuto ed i regolamenti interni;
  - i) definisce le linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti;
  - j) decide la costituzione di imprese strumentali e delibera in materia di acquisizioni e dismissioni di partecipazioni di controllo in società che gestiscono imprese strumentali;
  - k) adotta decisioni in materia di trasformazioni e fusioni (art.4, comma 1, lettera b), n. 6, del D. Lgs. 153/99);
  - l) propone all'Assemblea la nomina dei nuovi Soci;
  - m) determina i compensi e le indennità per i componenti gli organi statutari, ai sensi dell'art. 22;

- n) può istituire commissioni tecniche e scientifiche consultive formate da esperti, scelti tra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione, definendone i compiti, la durata e le modalità di funzionamento.
- 2 I componenti del Consiglio, scaduti nel rispetto delle norme di legge, rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.
- 3 I Consiglieri subentrati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi causa restano in carica per la residua durata della consiliatura.

#### **Art. 16 - Consiglio di Indirizzo: riunioni e deliberazioni**

1. Il Consiglio si riunisce di norma ogni trimestre ed in ogni caso:
  - a) entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
  - b) entro il 31 ottobre per l'approvazione del Documento programmatico previsionale per l'esercizio successivo.
2. Esso inoltre può essere convocato dal Presidente ove questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta la maggioranza dei componenti del Consiglio di Indirizzo o il Collegio dei Sindaci.
3. Gli avvisi di convocazione debbono essere spediti per lettera raccomandata almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione e contenere l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno.
4. Nei casi di urgenza gli avvisi di cui al comma precedente devono essere spediti almeno ventiquattro ore prima della riunione per telegramma, telex, telefax, posta elettronica o qualsiasi altro mezzo in grado di certificare l'avvenuta ricezione.
5. P
6. Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
7. Per le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo che per le decisioni riguardanti le modifiche statutarie, per le quali è necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. Il Presidente della Fondazione non partecipa alle votazioni.
8. In caso di parità di voti, l'esito della votazione si intenderà negativo e quindi respinta la proposta oggetto della votazione.
9. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere anziano.
10. Si intende per Consigliere anziano chi fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.
11. Le deliberazioni su questioni riguardanti Soci, Consiglieri e Sindaci sono assunte a scrutinio segreto a richiesta anche di un solo consigliere. La stessa formalità deve essere attuata per le deliberazioni su qualunque altra questione quando ciò sia richiesto da un terzo dei presenti. Nelle votazioni si intende approvata la proposta che consegue almeno la metà più uno dei voti validamente espressi.
12. Assume le funzioni di Segretario del Consiglio, il Segretario Generale della Fondazione o chi sia chiamato a farne le veci.
13. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art.17 -Consiglio di Amministrazione: composizione, requisiti e durata**

1. Il Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è formato da sette Consiglieri, oltre che dal Presidente della Fondazione quale membro di diritto del Consiglio stesso a norma del successivo art.20.
  2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Consigliere anziano del Consiglio di Indirizzo come definito all'art. 16, comma 9.
  3. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti etici e di onorabilità, di cui all'art 8.
  4. I Consiglieri di Amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una adeguata esperienza culturale o accademica o imprenditoriale o professionale sia nel settore privato che presso pubbliche amministrazioni con particolare riferimento:
    - a) alla gestione di ingenti patrimoni mobiliari ed immobiliari;
    - b) alla gestione di progetti di intervento rivolti in special modo nei settori di attività della Fondazione;
    - c) all'area dell'organizzazione e gestione d'impresa o di pubbliche amministrazioni;
    - d) alle discipline giuridiche.
- Essi saranno scelti inoltre assicurando che almeno il cinquanta per cento degli stessi siano residenti da

almeno tre anni nell'ambito della Provincia di Viterbo.

5. Le proposte di nomina, formulate dai membri del Consiglio di Indirizzo, una volta accertata l'esistenza dei requisiti di professionalità, competenza ed esperienza di cui al comma precedente, sono valutate comparativamente, secondo criteri predeterminati, allo scopo di individuare i soggetti in possesso di requisiti adeguati alle caratteristiche e alle finalità della Fondazione.
6. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applica la norma di cui all'art. 2392 del Codice Civile.
7. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio del quadriennio. Essi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
8. I Consiglieri scaduti rimangono nell'ufficio, nel rispetto delle norme vigenti, fino a che non entrino in carica i loro successori.
9. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, un consigliere di amministrazione cessa dal proprio incarico prima della scadenza del termine di durata del mandato, il Presidente della Fondazione convoca senza indugio il Consiglio di Indirizzo per la sua sostituzione, a valere per il restante periodo della consiliatura.

#### **Art.18 - Consiglio di Amministrazione : riunioni e deliberazioni**

1. Il Consiglio si riunisce di norma almeno una volta al mese. Può essere convocato dal Presidente ove questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta la maggioranza dei membri del Consiglio stesso o il Collegio dei Sindaci.
2. Per le modalità di convocazione e di funzionamento dell'Organo vige quanto stabilito all'art. 16, salvo il diritto di voto del Presidente.
3. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente .

#### **Art.19 - Il Consiglio di Amministrazione : competenze**

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione della Fondazione di cui all'art. 4, comma, 1 lettera e), del D. Lgs n. 153/99, che non siano espressamente riservati ad altri organi del presente Statuto. Esso provvede alla nomina del Segretario Generale.

#### **Art.20 - Presidente**

1. Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi ed in giudizio ed è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente:
  - a) convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione;
  - b) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento necessario, di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendo al Consiglio alla prima adunanza.
3. Il Presidente, nell'ambito del Consiglio di Indirizzo e dell'Assemblea, esercita poteri ordinatori e poteri strumentali per lo svolgimento dell'attività degli Organi, non avendo diritto di voto.
4. Con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare, anche in via continuativa e per specifiche categorie di atti, la rappresentanza della Fondazione. Ha inoltre facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio.

#### **Art.21 - Collegio dei Sindaci**

1. Il Collegio dei Sindaci si compone di un Presidente, di due membri effettivi e di due membri supplenti, tutti nominati dal Consiglio di Indirizzo.
2. I membri del Collegio dei Sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art 8.
3. Tutti debbono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili.
4. Essi saranno scelti inoltre assicurando che almeno il cinquanta per cento degli stessi siano residenti da almeno tre anni nell'ambito della Provincia di Viterbo.
5. Le proposte di nomina, formulate dai membri del Consiglio di Indirizzo, una volta accertata l'esistenza dei requisiti minimi di professionalità e onorabilità di cui al comma 2, sono valutate comparativamente, secondo criteri predeterminati, allo scopo di individuare i soggetti adeguati alle caratteristiche e alle finalità dell'Ente.
6. I Sindaci durano in carica quattro anni e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio del quadriennio. Essi possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
7. Il Collegio dei Sindaci esercita le attribuzioni stabilite dagli artt. 2409 ter del Codice Civile in quanto applicabili e dal D. Lgs. 153/99.

8. Il Collegio dei Sindaci redige relazioni al documento programmatico previsionale ed al bilancio consuntivo. Esse sono allegate ai rispettivi documenti.
9. I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee.
10. Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
11. I Sindaci scaduti rimangono nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori.
12. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.
13. Ciascuno dei componenti del Collegio può operare anche separatamente dagli altri.
14. Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente del Collegio.

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **Art.22 - Indennità**

1. Ai componenti del Consiglio di Indirizzo spetta una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo oltre al rimborso spese per l'espletamento delle funzioni nella misura determinata dal Consiglio stesso su conforme parere del Collegio dei Sindaci e secondo le modalità di erogazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
2. Al Presidente, ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed i membri del Collegio dei Sindaci spetta una indennità di carica, costituita da un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali dell'Ente, nella misura determinata dal Consiglio di Indirizzo e secondo le modalità di erogazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione, garantendo parità di trattamento tra i soggetti che rivestono la stessa carica.
3. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci spetta, altresì, il rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.
4. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella stessa giornata.

#### **Art.23 - Incompatibilità**

1. Al fine di assicurare formali condizioni di indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e di assoluta trasparenza delle decisioni, valgono i seguenti principi di incompatibilità, sia reciprocamente tra le funzioni di membro del Consiglio di Indirizzo, di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, sia tra le medesime funzioni con le qualifiche di:
  - a) Socio, nel rispetto della disciplina dell'art. 24 comma 6;
  - b) Direttore Generale della società bancaria conferitaria;
  - c) dipendente in servizio della Fondazione;
  - d) Amministratore o Membro dei Consigli: Regionale, Provinciale, Comunali e Camerale delle rispettive Giunte e dei relativi organi di controllo, o dipendente o collaboratore anche a tempo determinato, degli Enti ed Organismi titolari delle designazioni di cui all' art. 14;
  - e) membri degli Organi di Amministrazione, di Indirizzo e di Controllo in altre Fondazioni bancarie, nonché dipendenti di altre Fondazioni bancarie;
  - f) rappresentanti e amministratori di Enti e Organismi destinatari degli interventi della Fondazione che abbiano rapporti organici e permanenti con la Fondazione stessa;
  - g) Segretario Generale.
2. I componenti del Consiglio di Indirizzo non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci ed il Segretario Generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria, di cui all'art. 1 del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, o sue controllate o partecipate.

#### **Art.24 - Decadenza e sospensione**

1. Decadono da Soci, dalla carica di Consigliere o di Sindaco:
  - a) coloro che siano interdetti, inabilitati o che non godano per qualsiasi causa della piena capacità civile o perdano il requisito di onorabilità ai sensi del D.M. del 18 marzo 1998, n. 144 e del D.M. 11 novembre 1998, n. 468, e successive modificazioni;
  - b) coloro che abbiano provocato danni alla Fondazione;
  - c) coloro rispetto ai quali siano sopravvenute situazioni di incompatibilità.
2. La qualità di Socio, di Consigliere o di Sindaco si perde anche per dimissioni, che hanno effetto dalla data del ricevimento della comunicazione relativa nonché per scadenza del periodo di carica, salvo conferma.

3. Costituiscono inoltre cause di decadenza da Socio, da componente del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci :
  - a) la mancata partecipazione, per tre volte consecutive e senza motivo di legittimo impedimento dichiarato per iscritto, alle riunioni dell'organo di appartenenza o nel caso dei componenti del Collegio dei Sindaci alle riunioni del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee;
  - b) la mancanza o il venir meno nonché l'omessa comunicazione da parte dell'interessato della perdita dei requisiti richiesti per la nomina.
4. Il Socio, il Consigliere o il Sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o immediatamente rieletto.
5. Le cause di incompatibilità sopravvenute alla nomina a Segretario Generale si traducono in cause di sospensione e, qualora non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi, si traducono in cause di decadenza. Parimenti costituisce causa di decadenza il difetto di taluno dei requisiti sopravvenuto alla nomina a Segretario Generale.
6. I Soci che assumono incarichi nel Consiglio di Indirizzo, nel Consiglio di Amministrazione e nel Collegio dei Sindaci sono sospesi dalle funzioni di Socio per l'intera durata dei rispettivi incarichi. Analoga sospensione sarà disposta qualora un Socio sia nominato Segretario Generale. I Soci, componenti il Collegio dei Provisori, mantengono i diritti relativi al loro stato.
7. Il periodo di sospensione non viene computato nella durata della nomina a Socio.

#### **Art.25 - Conflitto d' interessi**

1. Ciascun Organo, su proposta del Presidente, verifica per i propri componenti il possesso dei requisiti, delle incompatibilità, delle cause di sospensione o decadenza ed assume, entro 30 gg., i conseguenti provvedimenti. Per l'Assemblea l'accertamento dei requisiti avviene nel rispetto di quanto stabilito all'art. 7 comma 3
2. I componenti degli Organi della Fondazione e il Segretario Generale nel caso di deliberazioni in cui abbiano interessi in conflitto con quelli della Fondazione devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza, che per il Segretario Generale deve intendersi il Consiglio di Amministrazione, ed astenersi dal partecipare alle deliberazioni medesime. Analoga comunicazione va fatta all'Organo di Controllo.
3. L'organo di appartenenza valuta l'adozione dei provvedimenti della sospensione e della decadenza nelle ipotesi di volontaria omissione della suddetta comunicazione e laddove il conflitto abbia natura non temporanea .

#### **Art.26 - Segretario Generale – Personale**

1. Il Segretario Generale è il capo degli uffici e del personale della Fondazione. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni. Assiste alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e dell'Assemblea.
2. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse. Compie altresì ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal dipendente più elevato di grado o da un Consigliere all'uopo nominato dal Consiglio di Amministrazione. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale, costituisce prova della assenza o dell'impedimento di questi.
4. La carica di Segretario Generale è altresì incompatibile con quella di Direttore Generale della società bancaria conferitaria, con cariche pubbliche di qualsiasi natura; con incarichi esterni il cui svolgimento sia in concreto incompatibile con la carica di Segretario Generale in base a motivazione verificabile. La incompatibilità è estesa alla ipotesi di cui all'art. 23, comma 1 lettere e) ed f), e comma 3.
5. Il Consiglio di Amministrazione verifica con riguardo al Segretario Generale la sussistenza dei requisiti necessari, delle eventuali incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza, sia d'ufficio sia su sollecitazione di altri organi o di singoli componenti altri organi della Fondazione, assumendo i conseguenti provvedimenti entro trenta giorni dall'accertamento o dalla sollecitazione.
6. Il personale della Fondazione è regolato secondo le norme di lavoro di diritto privato.

### **TITOLO IV – BILANCIO, DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE, LIBRI E SCRITTURE CONTABILI**

#### **Art.27 – Bilancio**

1. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il progetto di bilancio consuntivo e la proposta di documento programmatico previsionale sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, entro il 31 marzo ed entro il 30 settembre di ogni anno e sono trasmessi al Collegio dei Sindaci per il parere di cui al precedente art. 21 comma 8.
3. Il progetto di bilancio ed il documento programmatico previsionale, con la relazione del Collegio dei Sindaci e il parere dell'Assemblea, ove richiesto ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera f), devono restare depositati presso la sede della Fondazione negli otto giorni che precedono la riunione del Consiglio di Indirizzo chiamato ad approvarli.
4. Il bilancio e il documento programmatico previsionale, una volta approvati dal Consiglio di Indirizzo, sono inviati, entro quindici giorni, all'Autorità di Vigilanza per le successive determinazioni della stessa.
5. Nel documento programmatico previsionale la Fondazione indica a fini informativi gli impieghi di cui all'art. 7, comma 1 del D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153 e fissa i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento ed a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali.
6. Per la redazione del bilancio consuntivo e la tenuta delle scritture contabili si applicano le norme stabilite dall'art. 9 del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 e dalle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di bilanci e relativa relazione.
7. In conformità con la natura di organismo senza fini di lucro, la Fondazione dovrà:
  - a) rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari della propria attività;
  - b) fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenere un'adeguata redditività;
  - c) assicurare con forme idonee la pubblicità del bilancio.

#### **Art. 28 – Libri e scritture contabili**

1. La Fondazione tiene i libri dei Soci, delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei Soci, del Consiglio di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Provisori. I libri suddetti, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei Sindaci, sono tenuti a cura del Segretario Generale.
2. La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività in relazione alla natura giuridica privata.
3. Nel caso in cui la Fondazione eserciti, in via diretta imprese strumentali, viene tenuta una specifica contabilità separata e predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio d'esercizio.

### **TITOLO V SCIoglimento**

#### **Art.29 - Scioglimento degli organi , liquidazione e devoluzione del patrimonio**

1. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo, quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative e statutarie, che regolano l'attività della Fondazione.
2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto da tre membri, che eserciteranno i loro poteri conformemente a quanto stabilito all'art. 11, commi 2, 3, 4 e 5, del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
3. In tal caso le funzioni del Consiglio di Indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale. L'Autorità di vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto la liquidazione della Fondazione in caso di:
  - a) impossibilità di raggiungimento dei fini statuari;
  - b) quando si verifica la perdita dell'intero patrimonio;
  - c) quando risultano gravi e ripetute violazioni della legge e dello Statuto.
4. Con il decreto di liquidazione vengono nominati uno o più liquidatori ed un comitato di sorveglianza. L'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre fondazioni assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori nei quali opera la Fondazione ai sensi dell'art. 2. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 11 del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
5. La liquidazione può altresì essere deliberata dal Consiglio di Indirizzo, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
6. La liquidazione si svolge secondo quanto stabilito dal libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell'Autorità di Vigilanza.

7. Quando ricorrono particolari ragioni di interesse generale l'Autorità di Vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa.

### **NORME TRANSITORIE**

#### **Art. 30**

1. Il presente statuto entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza, oppure decorso il termine previsto dall'art. 10, comma 3, lettera c) del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153. Del contenuto dello statuto e della sua approvazione viene assicurata adeguata pubblicità.
2. Il mandato del Presidente della Fondazione, dei Componenti del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione in carica all'entrata in vigore del D.M. 18 maggio 2004 n. 150 non viene computato al fini del limite di mandato di cui all'art. 4, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 17 maggio 1999 n. 153.
3. In deroga all'art. 7 del presente Statuto, le persone fisiche nominate Soci prima dell'entrata in vigore del presente Statuto mantengono fino alla loro naturale scadenza i diritti acquisiti relativi alla permanenza del loro stato, a prescindere dalle modalità di nomina assembleare o di designazione da parte di enti o organismi aventi titolo, secondo precedenti norme statutarie.
4. Il Socio "a vita" qualora nominato come componente di Organi Sociali decade dalla sua specifica qualifica rimanendo Socio ordinario per la durata di dieci anni, applicandosi comunque quanto previsto all'art 24.